

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E CRITERI INFORMATIVI

ART.1 - Principi generali

Nel quadro dello spirito e dei criteri informativi della legge n. 22/86, i servizi socio-assistenziali debbono tendere a realizzare condizioni in materia di prestazioni assistenziali conformi e coerenti, in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli, che a livelli diversi, individuale, familiare, sociale impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Per perseguire tali obiettivi, la politica generale dei servizi deve essere orientata a superare gli squilibri economici e sociali esistenti sul territorio.

ART.2 -Finalità e Carattere degli Interventi

Gli interventi assistenziali che si configurano in prestazioni economiche e non economiche, sono rivolti in particolare a:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b) promuovere l'uniformità degli interventi attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso d'iniziativa espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;
- d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;
- e) integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto od in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare o sociale che le è abituale;
- f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

ART. 3 - Soggetti destinatari

Le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono rivolti ai cittadini, singoli o nuclei familiari residenti sul territorio del Comune che si trovano in particolari situazioni e stati di bisogno, come più avanti specificato.



Gli orientamenti che seguono sono applicabili anche ai cittadini ed agli stranieri non residenti nel territorio del Comune limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico.

Tuttavia, in relazione alla diversa tipologia di servizi, ai titolari di reddito superiore ai limiti fissati dal presente regolamento, è richiesto il concorso al costo secondo procedure come appresso specificate.

TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 4 - Ufficio di Servizio Sociale

L'Ufficio di Servizio Sociale accorpa tutte le deleghe afferenti agli interventi di cui alla L.R. 22/86 e organizza e promuove tutti gli interventi e le iniziative a favore degli anziani ed inabili previste dalle leggi regionali 37/81, 14/86 e 16/86. Esso si configura come struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento ed alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla citata legge di riordino.

I suoi compiti sono:

- 1) la conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di struttura esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche ed indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) la programmazione ed il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi fra quelli previsti dalla legge 22/86, anche se svolti in convenzione;
- 3) la progettazione e l'attivazione, secondo la regolamentazione regionale, di nuovi interventi sia in forma diretta, sia in forma convenzionata;
- 4) il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parti di essi, svolti mediante convenzione e ad il controllo e la verifica degli stessi;
- 5) il raccordo e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con interventi socio-sanitario attuati dalla U.S.L. operante sul territorio.

ART. 5 - Dotazione Organica

La dotazione organica dell'Ufficio di Servizio Sociale dovrà essere adeguata ai servizi prestati. Considerati i servizi già in atto svolti, dovrà essere dotato, almeno, del seguente personale:

- n. 1 assistente sociale

TITOLO III CRITERI INFORMATIVI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 6 - Articolazione dei Servizi o degli Interventi

Tutti gli interventi socio assistenziali previsti dalla legge 22/86 si articoleranno nelle seguenti attività fondamentali:

- a) servizi di base (alla persona o alla famiglia), che rivestono carattere di priorità:
 - sostegno economico
 - segretariato sociale

b) servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, gestanti, puerpere, anziani, portatori di handicap):

- assistenza domiciliare in favore degli anziani (L.L. RR. 37/81 e 14/86);
 - integrazione lavorativa in favore degli anziani (L.R. 14/86);
 - soggiorni climatico-termali ed attività ricreative in favore degli anziani (L.R. 14/86);
 - acquisto abbonamento per il trasporto degli anziani (L.R. 14/86);
 - sostegno economico in favore dei portatori di handicap;
 - trasporto c/o centri di riabilitazione in favore di portatori di handicap gravi;
 - interventi in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono;
 - affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
 - prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile.
- c) servizi residenziali (rivolti agli anziani e portatori di handicap).

ART. 7 - Limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

Al sensi D.A. 367 del 25/06/1996 come da circ. Ass. n° 3 prot. 2101/A del 27/06/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Al fine dell'accesso gratuito, i servizi sono subordinati al godimento di un reddito secondo i criteri stabiliti dal successivo cap. 10.

ART. 8 - Composizione del nucleo familiare e determinazione del reddito complessivo.

Alla composizione del nucleo familiare concorrono tutti i soggetti conviventi con l'utente a carico o meno del capo famiglia, che per vincolo parentale o per titolo equiparato sono tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti (art. 433 del C.C.).

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti da ciascun componente il nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio, come le pensioni di invalidità, con l'unica eccezione per l'indennità di accompagnamento la quale essendo di natura solidaristica non ha natura di reddito.

ART. 9 - Servizi con accesso gratuito subordinato al reddito.

I servizi socio-assistenziali per i quali l'accesso gratuito è subordinato al godimento di un reddito, determinato secondo l'art. 8 del presente regolamento sono:

- assistenza domiciliare;
- integrazione lavorativa anziani;
- soggiorni di vacanze;
- trasporto anziani e disabili;
- servizi residenziali in favore di anziani e disabili.

ART. 10 - Limiti di reddito e quote di partecipazione al costo.

L'accesso gratuito è riservato ai soggetti il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 50% nel caso di un solo componente il nucleo familiare e del 100% nel caso di due o più componenti adulti. La presenza di altri soggetti comporterà una maggiorazione aggiuntiva del 25% per ogni adulto e del 35% per ogni minore. (come da D.A. 867 del 25/06/96).

Gli utenti facente parte di nucleo familiare il cui reddito complessivo supera la fascia esente, determinato secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 8, accedono ai servizi di

cui all'art. 9 con partecipazione al costo pari al 7% della spesa per ogni milione eccedente il limite per la graduità.

ART. 11 - Partecipazione al costo per il ricovero in strutture residenziali.

Gli anziani, gli adulti ed i disabili che godono di redditi propri di pensione sociale, di vecchiaia, d'invalidità o di redditi di qualsiasi natura, partecipano al costo dei servizi residenziali sopportato dal Comune nella misura del 50% del reddito personale se autosufficienti e del 65% se parzialmente o non autosufficienti, per condizioni d'invalidità non inferiore al 74%, e comunque sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo.

ART. 12 - Partecipazione al costo degli obbligati per legge.

Per le prestazioni di servizi residenziali di cui all'art. precedente, che abbiano il carattere del "soccorso e dell'assistenza" e rese obbligatorie da specifiche disposizioni di legge, gli obbligati per legge indicati all'art. 433 del CC, il cui reddito supera il triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, sono chiamati in proporzione al proprio reddito a rimborsare al Comune le spese eccedenti la quota versata dagli utenti fino alla copertura rispettivamente del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti e del 65% se parzialmente o non autosufficienti.

Per i servizi domiciliari in favore di soggetti parzialmente o non autosufficienti, privi di adeguato supporto familiare, gli obbligati per legge sono chiamati a rimborsare le quote di spesa sostenute dal Comune per prestazioni di igiene e cura della persona, forniture generi alimentari e/o pasti caldi e ritiro e riconsegna biancheria. (L'azione di rivalsa va esercitata per l'intero costo sopportato dal Comune al netto dell'eventuale partecipazione dell'utente circ. 7/88 pag. 10).

TITOLO IV DEGLI INTERVENTI E SERVIZI

ART. 13- Sostegno economico alle famiglie

Per la concessione del suddetto intervento si applica lo stesso limite di reddito previsto dal precedente art. 10. La misura dell'intervento non può superare 1/3 dell'indennità di accompagnamento (L. n° 13 dell'11/02/80).

Tali limiti di reddito definiscono l'entità del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari.

L'erogazione del contributo è subordinata alla formulazione di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

- 1) livello di gravità dell'handicap;
- 2) disagio abitativo e condizioni socio-familiari rilevati dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Servizi Sociali;
- 3) livello di reddito complessivo del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.

ART. 14 - Articolazione dell'assistenza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni erogate in denaro, in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze o di bisogni essenziali.

Al fine di eliminare o ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione, lo stato di bisogno è definito come la condizione di chi sta al di sotto del minimo vitale calcolato secondo le modalità del precedente art. 10.

Per poter stabilire "il fabbisogno assistenziale" degli utenti l'Amministrazione Comunale potrà trovarsi nella condizione di dover accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto, dovrà fare un'analisi della condizione familiare, determinare la forma di

reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso, avvalendosi dell'assistente sociale e del V.V. U.U.

Dal punto di vista dell'azione amministrativa l'assistenza economica prevede le seguenti fasi: accertamento, valutazione e proposta.

All'assistente sociale spettano le funzioni valutative e propositive e all'unità amministrativa quelle attuative; pertanto, i rapporti fra operatori sociali e amministrativi devono essere funzionali ed istituzionalizzati.

Il servizio di assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione di contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali sopra definiti. Tuttavia deve considerarsi come uno dei servizi, neppure il più efficace, in grado di rimuovere particolari situazioni di bisogno, deve, quindi, essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali verrà data la giusta rilevanza:

a) - Per assistenza economica continuativa s'intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale maggiorata di quota parte del canone di localizzazione di un alloggio e le risorse di cui dispone la persona, che fa la domanda. Ovviamente per nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita non della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti da oltre un anno nel Comune e sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- reddito superiore al minimo vitale;
- presenza di persone tenute agli alimenti;
- rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

b) - Per assistenza economica temporanea s'intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a tre mesi ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento, non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

c) - Per assistenza economica straordinaria s'intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni normali del nucleo familiare e tale da richiedere un'intervento urgente di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Per casi urgenti e comprovati, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, il responsabile dell'assistenza economica (Sindaco o Assessore al ramo) può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari purché l'assistibile rientri nei criteri di cui alle precedenti lettere a) e b):

ART. 15 - Assistenza domiciliare

Il servizio, di assistenza domiciliare, altro servizio di base, ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio assistenziale, infermieristico e medico all'utente presso il suo domicilio.

Con tale prestazione s'intende dare una risposta concreta ai bisogni temporanei, eccezionali e contingenti del cittadino solo e in difficoltà o del nucleo familiare di appartenenza del cittadino stesso. Nel contempo s'intende favorire, quanto più possibile, la permanenza del soggetto dell'anziano, dell'ammalato, del minore, nel proprio ambiente naturale, evitando di turbare determinati equilibri naturali o di ricorrere a forma di ricovero o di spedalizzazione, ove questi non siano strettamente indispensabili; ovvero nell'intento di assicurare la continuità delle mansioni domestiche in occasione di taluni determinanti eventi (es malattia di un componente il nucleo) affiancando integrando e rafforzando l'azione della famiglia.

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili:

- disbrigo faccende domestiche;
- preparazione o fornitura dei pasti;
- lavori di bucato o raccolta e riconsegna biancheria;
- acquisto di alimenti o altri generi;
- espletamento di eventuali pratiche;
- sostegno psicologico;
- prelievi per analisi cliniche;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione fisio-motoria.

Le ultime tre voci saranno, però, oggetto di integrazione con i servizi sanitari.

Oggetto primo dell'assistenza domiciliare è il nucleo familiare nel suo complesso o singoli membri di esso ai vengono fornite prestazioni specifiche sempre nel contesto familiare ove questo esiste e integrandone le funzioni proprie.

Destinatari del servizio domiciliare sono:

- persone anziane che vivono sole o che sono parzialmente autosufficienti;
- handicappati minori o adulti che richiedono cure ed assistenza che i familiari non riescono ad assicurare;
- madri di famiglia che, per contingenze le più varie non possono accudire personalmente gli obblighi domestici;
- minori, che per esigenze particolari, possono avere bisogno di prestazioni domiciliari;
- altri soggetti in difficoltà per situazioni o condizioni contingenti.

Determinanti ai fini dell'accesso al servizio, sono il livello di autosufficienza, l'età e la situazione familiare mentre il livello di reddito sarà preso in particolare considerazione solo per stabilire l'eventuale quota o contributo al costo del servizio a carico dell'utente.

Per la realizzazione del servizio sarà necessario disporre di un locale attrezzato e di strumenti tecnico-amministrativi per la documentazione dell'attività relativa. All'assistente sociale compete la funzione fondamentale di diagnosi psico-sociale, di organizzazione delle varie prestazioni fornite a livello domiciliare, di coordinamento di queste tra loro e di altre risorse presenti a livello territoriale. La tipologia degli operatori, pertanto, consegue necessariamente le prestazioni che s'intendono realizzare.

ART. 16 - Prestazioni in favore della famiglia.

Interventi in favore di gestanti, puerpere, nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono.

Sono prestazioni in favore della famiglia le seguenti:

- assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- invio in case d'accoglienza per gestanti e ragazze madri;
- istituzioni di comunità di tipo familiare per nuclei in difficoltà.

Sono assistibili con le prestazioni di cui sopra le gestanti, puerpere o i nuclei in condizione di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con le proprie risorse, fisiche o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo tale da giustificare la necessità della prestazione. Per bisogno, quindi, vanno intese esigenze di convivenza sociale più generale e non solo economiche.

Per quanto concerne l'applicazione delle prestazioni si fa riferimento a quanto previsto nell'articolato relativo ai servizi medesimi.

Gli operatori sociali dedicheranno particolare attenzione a possibili interventi preventivi sia con riferimento ai minori, sia con riferimento ai nuclei in stato di bisogno.

ART. 17 - Prestazioni sostitutive della famiglia.
Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari.

Sono prestazioni sostitutive della famiglia gli affidamenti presso famiglie o persone o comunità di tipo familiare.

Sono assistibili con le prestazioni di cui al comma precedente i minori in stato di difficoltà psicologica, morale od ambientale ovvero temporaneamente privi di adeguata assistenza familiare.

Per quanto concerne l'affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare che deve essere disposto dal Comune su proposta dell'Ufficio Servizio Sociale, esso avverrà prioritariamente presso famiglie, ovvero persone singole o comunità di tipo familiare riconosciute idonee allo scopo. Anche per tale ragione l'Ufficio Servizi Sociali potrà tenere, in forma ovviamente oltremodo riservata, un elenco dei nuclei disponibili ad accogliere tali minori. Per l'affidamento è necessario il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore nonché sentire il minore che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ovvero nell'osservanza delle norme vigenti (artt. 4 e 5 della legge 184 del 4 aprile 1983) qualora in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.

Di norma ogni nucleo familiare o singolo affidatario non potrà vedersi affidati più di due minori, solo che non si tratti di minori provenienti dal medesimo nucleo familiare. E' comunque opportuno privilegiare l'affido a nuclei familiari con figli, al fine di non determinare forme di legame di tipo parentale di grave pregiudizio ai minori stessi allorché dovranno rientrare nelle famiglie di origine.

Per ulteriori normative ed adempimenti sia riguardo gli affidatari sia riguardo le famiglie di origine nonché agli aspetti di sorveglianza e vigilanza così come quelli inerenti ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile che ha emesso il provvedimento, si fa riferimento all'apposito regolamento.

Ai nuclei affidatari va garantito, quanto necessario, il sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita nel quale è stato accolto, di qui eventuali provvedimenti di assistenza economica che potranno essere deliberati ed a ciò finalizzati nel rispetto, in via generale, di quanto per la fruizione di tale prestazione, salvo quanto diversamente disposto dalla specifica normativa regionale.

ART. 18 - Segretariato Sociale.

Il Servizio di Segretariato Sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

Il servizio ha seguenti caratteristiche:

- di rivolgersi all'intera comunità;
- di essere gratuito;
- di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- di essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- di essere orientato alle esigenze ed alle specificità del territorio;
- di essere assicurato da un operatore "ad hoc", anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;
- di essere dotato di una sede e di una attrezzatura propria.

Le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio deve esplicare la propria attività sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il segretariato sociale deve raccordare il proprio intervento.

Essenzialmente deve:

- a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;

- b) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento della prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
- d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporto di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause al fine di garantire notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;
- f) effettuare analisi e sintesi quantitative e qualitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

- i cittadini senza discriminazione di sorta;
- la comunità nel suo complesso;
- i servizi e relativi operatori presenti nel territorio;
- gli amministratori locali;
- i rappresentanti dei gruppi formali ed informali.

Il servizio si attua in forme diverse:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie d'interesse generale.

Il servizio è espletato da:

- operatori opportunamente qualificati per la diretta realizzazione del servizio almeno in possesso della licenza di scuola media superiore;
- operatori con compiti esecutivi annessi al servizio.

Al fine di un razionale e corretto funzionamento, nonché di una tempestiva risposta ai bisogni, dovranno prevedersi vari supporti di strumentazione tecnico-amministrativa fra cui:

- strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali);
- strumenti per la catalogazione dei dati emersi (catalighi, elenchi di risorse, indici);
- strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
- strumenti per la divulgazione delle notizie (manifesti, volantini, opuscoli, stampe);
- strumenti per la pubblicazione del servizio (locandine, notiziari radiofonici).

La sperimentazione del servizio dovrà gradatamente stimolare il Comune ad attivare un sistema informativo tale che faciliti il processo di programmazione dei servizi, permetta il controllo delle attività e promuova la partecipazione dei cittadini.

ART. 19- Prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile.

Gli adolescenti ed i giovani in difficoltà dovranno essere oggetto di attenta osservazione da parte del servizio sociale professionale, nonché destinatari d'interventi e servizi adeguati al fine di realizzare opportuni inserimenti e socializzazioni nel contesto sociale e territoriale.

Avendo la legge individuato l'obiettivo e cioè quello di prevenire la devianza e la criminalità minorile, senza però i servizi e le iniziative, che dovranno essere attentamente valutati dagli operatori (assistenza economica, servizio socio-psico-pedagogico, centro diurno, ecc.) nella loro potenzialità di raggiungere lo scopo. Ulteriori interventi saranno rappresentati da azioni volte a normalizzare la condizione formativa, poiché in tali casi è frequente l'evasione dell'obbligo scolastico. In tali casi particolare attenzione va dedicata alla famiglia del minore in difficoltà, comunque da coinvolgere, per raggiungere gli obiettivi preventivi in modo significativo e consolidato. Prioritario sarà comunque, il tentativo dell'inserimento del giovane in attività lavorative

nella consapevolezza che l'occupazione rappresenta, per la persona amata, soluzione ottimale rispetto alla problematica giovanile in generale, nonché prevenzione per situazioni di devianza minorile.

ART. 20 Trasporto presso centri di riabilitazione

Il servizio è rivolto ai portatori di handicaps gravi che necessitano di terapie riabilitative continue o periodiche e viene svolto in integrazione con i servizi sanitari territoriali.

ART. 21 Integrazione lavorativa in favore degli anziani

A tale servizio possono accedere gli utenti maschi che abbiano compiuto il 60° anno di età e femmine che abbiano compiuto il 55° anno di età. Il servizio ha lo scopo di favorire la socializzazione e la integrazione nel contesto ambientale degli anziani. Il servizio viene attivato con le modalità di un "contratto a termine" (trimestrale), rinnovabile a trimestre alternato, per un massimo di due volte per anno, per non più di 2 (due) ore giornaliere. L'interazione lavorativa anziani prevede le seguenti opere:

- sorveglianza presso scuole e pubbliche vie;
- sorveglianza e cura del verde pubblico;

Il compenso orario forfettario è fissato in £ 6.415 nei giorni feriali, ed in £ 3.515 nei giorni festivi e varia, in diminuzione, con l'aumentare del reddito oltre il limite stabilito dal precedente art.10

ART. 22 Soggiorni climatico termali ed attività ricreative.

I soggiorni climatico-termali oltre asolvere la funzione di mantenimento o ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori meteorologici, i soggiorni hanno lo scopo di favorire nuovi contatti e rapporti sociali. Essendo la popolazione usana costituita per la maggior parte da anziani, particolare attenzione viene ad essi rivolta, soprattutto per quel che riguarda la partecipazione alla vita sociale. A tale scopo vengono opportunamente organizzate manifestazioni di tipo culturale e ricreativo che hanno finalità di svago e di incontro.

ART. 23 Acquisto abbonamento per il trasporto degli anziani.

Il servizio è rivolto agli anziani che abbiano compiuto il 60° anno di età se maschi e il 55° se femmine, che non superano i limiti di reddito. Viene concesso agli utenti aventi diritto un assegno di £ 200.000 pro-capite, una volta l'anno per agevolare la fruizione del diritto alla tutela della salute.

ART. 24 Norma finale e di rinvio

Il presente regolamento va ad integrare il vigente regolamento per l'emanazione degli atti patrimoniali favorevoli per i destinatari adottato con delibera di C.C. n° 03 del 15/01/93.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale in materia e specificatamente al regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali approvato con Decreto Presidenziale 28/05/87, nonché alla Circolare Assessoriale Regionale Enti Locali n° 8 prot. 2101/A del 27/06/96.